



n.5 – settembre 2020

Circolare Fiscale

“Decreto Agosto”

Di seguito si riportano alcune delle principali misure introdotte dal Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104.

- **Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta ai **soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nelle zone A (centro storico) o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

Le città rientranti nell'agevolazione vengono scelte sulla base dell'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero **almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni**;
- b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, **in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni**.

Requisiti

Per accedere al contributo è necessario dimostrare che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020** delle attività svolte all'interno dei centri storici sia **inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019**.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, in base alle seguenti percentuali:



n.5 – settembre 2020

Circolare Fiscale

- a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente;
- b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente.

Per i soggetti che rispettino i requisiti citati è prevista una soglia minima di contributo, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Questi importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 all'interno dei centri storici delle città che rispettano le condizioni viste sopra.

Il limite massimo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

- **Proroga moratoria per le Pmi**

È stata prevista la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria per prestiti e affidamenti bancari; la misura prevista inizialmente dall'art.56 del DL "Cura Italia" prevedeva per aperture di credito, finanziamenti, mutui, fidi una proroga alla data del 30 settembre 2020 purché l'esposizione debitoria non fosse classificata come esposizioni creditizie deteriorata.

La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che presentino esposizioni che non sono ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono esserlo entro il 31 dicembre 2020.

- **Misure urgenti per il settore turistico – credito d'imposta degli immobili ad uso non abitativo**

Il credito d'imposta già previsto dal DL 34/2020 "Decreto Rilancio" sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo condotti da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, per i canoni



n.5 – settembre 2020

Circolare Fiscale

versati nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (aprile, maggio, giugno, per alberghi e agriturismi) è stato esteso al mese di giugno 2020.

Il credito d'imposta resta del 60% per i canoni di locazione o leasing operativo e scende al 30% nel caso di contratti di servizi complessi (come l'affitto di mezzi organizzati, locali dotati di strutture, rete ecc.) o affitti di azienda.

Il credito d'imposta è concesso purché i ricavi 2019 non superino i 5 milioni di Euro e sia comprovata una riduzione del fatturato uguale o superiore al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Opzione per la cessione

In luogo dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta, è prevista la possibilità di cedere il credito fino al 31.12.2021 a terzi soggetti compreso il locatore.

Il credito può essere ceduto più volte nell'anno e potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 o inserito nella dichiarazione relativa all'anno di cessione (Attenzione alla capienza però! L'eventuale eccedenza non potrà essere recuperata).

Uso promiscuo

È stato chiarito che l'immobile usato in modo promiscuo come abitazione/studio gode di un credito d'imposta ridotto al 50%.

Il credito d'imposta spetta indipendentemente dal tipo di accatastamento che può anche essere abitativo, purché venga svolta un'attività d'impresa.

- **Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo**

A causa dell'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;



n.5 – settembre 2020

Circolare Fiscale

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione** che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività** esercitate; (per questa tipologia di immobili l'esenzione dall'IMU è stata estesa anche agli anni 2021 e 2022 purché la misura sia approvata dalla Commissione Europea)

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.**

- **Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**

I soggetti esercenti attività di impresa a norma dell'articolo 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, che non adottano gli IAS possono, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile (criteri di valutazione delle voci di Stato patrimoniale) rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione sarà eseguita nel Bilancio 2020; i maggiori valori che emergono dalla rivalutazione potranno essere fiscalmente riconosciuti attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 3%.

L'imposta potrà essere versata in un massimo di tre rate di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine,



n.5 – settembre 2020

Circolare Fiscale

rispettivamente previsto, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Alessandro Cattelan
Consulente Fiscale Nazionale Fimaa